



## Comune di Novara

### ***Servizio servizi ambiente verde pubblico protezione civile manutenzione del patrimonio immobiliare comunale***

***UOC Tutela Ambientale***

### ***Ordinanza del Sindaco n. 584 del 05/06/2020***

**OGGETTO: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLE ALLERGOPATIE DI "AMBROSIA ARTEMISIIFOLIA" SUL TERRITORIO COMUNALE**

## **IL SINDACO**

### **Premesso che:**

- negli ultimi anni l'Ambrosia si è notevolmente diffusa causando sintomatologie respiratorie in una percentuale sempre maggiore di popolazione, e costituisce pertanto la più frequente forma allergica, in varie forme cliniche anche gravi;
- l'Ambrosia determina un problema di carattere sanitario che comporta notevoli spese per il consumo di farmaci, prestazioni sanitarie ed assenza dal lavoro, oltre ai fattori non quantificabili in termini di sofferenza individuale;

### **Considerato che:**

- l'Ambrosia è una pianta infestante annuale che fiorisce tra agosto e settembre/ottobre producendo grandi quantità di polline;
- i siti preferenziali dell'Ambrosia negli ambienti urbani sono i terreni incolti, le aree industriali dismesse, le terre smosse dei cantieri edili, i cigli stradali, gli argini dei canali e dei fossi, i campi coltivati con semine rade quali il girasole e la soia;

### **Rilevato che:**

- l'incuria delle sopraccitate aree urbane risulta essere uno dei fattori che ha contribuito alla massiccia diffusione della pianta;
- la manutenzione delle medesime ed in particolare la realizzazione di sfalci della pianta, prima della formazione degli organi fiorali può ridurre la presenza e contrastarne l'ulteriore diffusione;

**Dato atto che** per le aree pubbliche, l'Amministrazione Comunale provvede alla esecuzione periodica dei propri sfalci;

**Ritenuto** pertanto, di dover adottare un provvedimento con efficacia limitata al tempo strettamente necessario per la normalizzazione della situazione, ossia con efficacia protratta sino al termine del periodo di fioritura dell'Ambrosia;

**Visti:**

- l'art. 21 del Regolamento Locale di Igiene che prevede che i suoli e le aree libere debbano essere tenuti costantemente puliti e sgombri da vegetazione infestante, sterpi, nonché rifiuti di ogni genere allo scopo di prevenire il formarsi di focolai di zanzare o di altri insetti nocivi e molesti, di rendere più agevole ed efficace la lotta contro topi, ratti, insetti ed erbe infestanti allergogeniche;

- l'art.50 Comma 5 della Legge 8.8.2000, n. 267;

- la circolare della Regione Piemonte Prot. n. 9068 A1409A del 16/04/2018 avente per oggetto *“Prevenzione delle allergopatie da Ambrosia artemisiifolia in Piemonte”*

**ORDINA**

- ai proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree urbane verdi incolte;
- ai conduttori di fondi agricoli
- ai proprietari di aree verdi industriali dismesse e/o non edificate
- ai responsabili di cantieri edili e stradali attivi e non
- agli amministratori degli edifici con annesse aree pertinenziali
- ai responsabili ANAS – Compartimento regionale per la viabilità
- ai responsabili del Consorzio Est Sesia di irrigazione e bonifica

**1) di vigilare** sull'eventuale presenza di *Ambrosia artemisiifolia* L. nelle aree di loro pertinenza;

**2) di eseguire**, a far data dalla pubblicazione del presente atto interventi di manutenzione e pulizia che prevedano sfalci sufficienti ad evitare la maturazione di infiorescenze con conseguente emissione di polline, con particolare riferimento ai seguenti periodi:

- 1° sfalcio: terza decade di giugno
- 2° sfalcio: terza decade di luglio
- 3° sfalcio: seconda decade di agosto
- ogni ulteriore sfalcio che si rendesse necessario nei periodi tra settembre e ottobre, qualora le condizioni climatiche possano aver favorito lo sviluppo tardivo della pianta

**3) di provvedere** ad assicurare una costante pulizia, taglio dell'erba nelle aree di rispettiva competenza nel rispetto di quanto prescritto al citato art. 21 del R.L.I.

### **INVITA**

la cittadinanza ad eseguire, nei mesi estivi una accurata pulizia da ogni tipo di erba presente negli spazi aperti (cortili, parcheggi, marciapiedi, cigli, ecc.) di propria pertinenza, e a curare, inoltre, i propri terreni provvedendo all'eventuale semina di colture antagoniste a crescita fitta (es. prato inglese, trifoglio), o pacciamatura (copertura del terreno con i residui degli sfalci, foglie, paglia, cippato di legno o corteccia triturrata)

### **INFORMA**

- che le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza, accertate dopo le date di scadenza previste, sono punite con una sanzione amministrativa da € 25 a € 500,00 a norma dell'art. 7 bis del D.lgs 267/2000;
- che in caso di non osservanza di quanto disposto dal presente provvedimento, si procederà ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;
- che responsabile del procedimento è l'Ing. Anna Maria Bonalana presso il Servizio Servizio Ambiente Verde pubblico Protezione Civile e Manutenzione del Patrimonio Immobiliare;
- che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso amministrativo al Prefetto entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento, in alternativa, al TAR Piemonte, entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

## **DISPONE**

- la pubblicazione della presente ordinanza all'albo Pretorio on-line del Comune, ed inserita nel sito web del Comune di Novara: tale pubblicazione è da intendersi a tutti gli effetti quale forma di pubblicità legale ai sensi dell'art. 8 comma 3 della L. 241/90 s.m.i.;
- la trasmissione della stessa al Comando di Polizia Municipale, ad ASL, alla Confederazione Italiana Agricoltori di Novara, ad ANAS, FNM, RFI, SATAP, e Consorzio EST Sesia e ne sia data la più ampia pubblicità.

Sono incaricati di vigilare sull'osservanza del presente atto: il Comando di Polizia Locale, il Servizio Igiene e sanità pubblica di ASL, e tutti i soggetti in possesso di qualifica di agente e/o ufficiale di Polizia Giudiziaria

Novara, 05/06/2020

**IL SINDACO**  
Canelli Alessandro / Infocert Spa